

Con l'avvio della campagna vendemmiale molte aziende agricole si trovano nella necessità di far ricorso a manodopera extra-aziendale. Di seguito si riepilogano le diverse tipologie di rapporti che possono essere legittimamente istaurati tra le aziende e i lavoratori impiegati nella vendemmia (o in altre operazioni di raccolta quali olive, ortaggi, ecc.).

Assunzione Lavoratori Dipendenti a Tempo Determinato (OTD)

Il Contratto Collettivo Territoriale per gli Operaia Agricoli della provincia di Pistoia, stabilisce uno specifico inquadramento per i lavoratori dipendenti impiegati esclusivamente nella raccolta dei prodotti agricoli, che prevede una paga oraria linda di euro 7,50.

Prestazione Agricola di lavoro subordinato occasionale (Articolo 1 commi da 342 a 354 legge 197/2022)

Le prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato sono riferite ad attività di natura stagionale (come la vendemmia) non superiore alle 45 giornate annue per singolo lavoratore. Possono essere assunti con questa formula: i Disoccupati (compresi i percettori di indennità NASPI e DIS-COLL), i Pensionati e i Giovani con meno di 25 anni iscritti ad un ciclo di studi. Non possono essere assunti con questa formula soggetti che hanno avuto rapporti come OTD negli ultimi tre anni. Per i lavoratori i redditi percepiti (paga oraria di euro 7,50) sono esenti da IRPEF. Il datore di lavoro versa la contribuzione ridotta del 68% anche in zona normale.

Scambio di Manodopera tra Coltivatori Diretti

E' un istituto regolato dall'art. 2139 del Codice Civile, il quale prevede che tra Coltivatori Diretti Iscritti all'INPS è ammesso lo scambio di mano d'opera a condizione che non vi sia alcuna remunerazione o corrispettivo in denaro o natura espressamente scambiato tra le parti a ristoro delle prestazioni rese (vedi Circolare INPS 126/2009).

Prestazioni di Parenti

E' un istituto regolamentato dall'art. 74 del D.Lgs 276/2003 il quale prevede che NON vi è obbligo di assunzione (o di altro inquadramento previdenziale assicurativo) per i parenti ed affini fino al quarto grado che lavorano occasionalmente e gratuitamente per conto di un imprenditore agricolo. La prestazione si intende "occasionale o ricorrente di breve periodo" se ha una durata annuale inferiore a 10 giorni.

Gli Uffici Coldiretti sono a disposizione per ogni eventuale chiarimento anche in relazione alla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs 81/2008)